

DETERMINAZIONE N. 25 del 2019

Lucca, li 06.05.2019

Prot. n. 583/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI *OMISSIS***- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALL'AVV.TO SANDRO GUERRA.**

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 20 del 03.05.2017 (prot. LH n. 754/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio), le cui premesse si richiamano integralmente, l'allora Amministratore Unico di LH SPA, dr. Andrea Bortoli, aveva affidato direttamente all'Avv.to Sandro Guerra di Firenze l'incarico di consulenza legale per l'approfondimento delle peculiarità amministrative e dei possibili risvolti penali di un contratto stipulato tra Smarty Agency Srl e la società Gesam Energia SpA facente parte del Gruppo Lucca Holding S.p.A.;
- L'incarico era così suddiviso:
 - a) Preliminare redazione di apposito parere legale in merito "alla scrittura privata stipulata in data 13 novembre 2015 tra Smarty Agency srl e Gesam Energia S.p.A." per un importo di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre accessori di legge;
 - b) Eventuale successiva stesura di apposita denuncia da presentare alla competente Autorità Giudiziaria per un importo pari ad Euro 6.900,00 (euro semilanovecento/00) oltre accessori di legge;
- In data 30.05.2017, l'Assemblea di LH SPA, a seguito del parere presentato dal professionista, ha deciso di richiedere allo stesso avv.to Guerra la prestazione di cui al punto b), ossia di presentare un esposto all'autorità giudiziaria "fermo restando che tale incarico potrebbe essere eventualmente conferito anche per conto della su-holding Gesam spa e/o della

DETERMINAZIONE N. 25 del 2019

stessa Gesam Energia SpA, ove gli organi amministrativi di tali società ne facessero richiesta alla capogruppo”;

- In data 21 giugno 2017 l'avv.to Guerra ha quindi presentato tale esposto/denuncia conferita con mandato congiunto dai rappresentanti legali *pro-tempore* di Lucca Holding S.p.A., Gesam S.p.A. e Gesam Energia S.p.A.;
- A seguito di tale esposto/denuncia il P.M. in sede ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di ****Omissis**** per il reato di cui all'art. 323 c.p. ed è stata fissata udienza di comparizione dinanzi al GUP per il giorno 07.05.2019;
- Con nota del 02.05.2019 (prot. LH n. 568/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Sindaco di Lucca, prof. Alessandro Tambellini, ha autorizzato la capogruppo Lucca Holding S.p.a., in persona dell'Amministratore Unico dr. Claudio Del Prete e la partecipata Lucca Holding Servizi srl, in qualità di società incorporante Gesam Energia S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico, ing. Luca Bilancioni, *“a costituirsi parte civile nel procedimento penale”* di cui trattasi;
- Considerato che l'avv.to Guerra ha seguito l'attività prodromica di redazione di apposito parere sulla materia di cui all'oggetto ed ha redatto l'esposto/denuncia, è opportuno affidare allo stesso legale il patrocinio nella costituzione di parte civile della società e pertanto si ritiene di poter derogare in questa particolare ipotesi al c.d. *“principio di rotazione”*;
- Considerato, inoltre, che nella precedente determinazione n. 20 del 2017 era previsto che l'attività dell'avv.to Guerra veniva qualificata come consulenza legale – appalto di servizi – *“diretta eventualmente ad un mandato di agire per conto della società presso sedi giudiziarie”*;
- L'avv.to Sandro Guerra risulta esperto particolarmente qualificato in quanto si occupa principalmente di reati contro la pubblica amministrazione, societari, tributari e fallimentari oltre che essere difensore e consulente di imprese private e a partecipazione pubblica (come da curriculum già agli atti della società);
- L'importo previsto per la *“costituzione in giudizio”* proposto dall'avv.to Guerra, pari ad Euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre spese generali cap e iva, viene considerato congruo rispetto all'attività da svolgersi;

DETERMINAZIONE N. 25 del 2019

- L'art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono “*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta*”;
- L'art. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi “*per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99** attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato*”;
- Il successivo comma 5 dell'art. 7 del suddetto Regolamento di LH SPA prevede inoltre che “*Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 3, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di “**incarichi professionali**” sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA che in base alla disciplina del codice dei contratti [...] possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente comma 3.*”;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerato l'importo del servizio, di esonerare l'affidatario, riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente l'incarico per la costituzione in giudizio della Lucca Holding spa quale parte civile, nel procedimento penale nei confronti di ****Omissis**** per il reato di cui all'art. 323 c.p., all'Avv. Sandro Guerra di Firenze, con Studio in Firenze, Piazza de' Peruzzi n. 4, **P.IVA 02213380484** - per un importo di **euro 3.000,00** (euro tremila/00), oltre spese generali, cap ed IVA come proposto;
2. Di inviare la presente determinazione per opportuna conoscenza al



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n.58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 25 del 2019

Comune di Lucca, nella persona del Dirigente del Sett. Dip. 1;

3. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 32, comma 14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

L'Amministratore Unico
f.to *Dott. Claudio Del Prete*